



20721-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - Angelo Costanzo | - Presidente - |
| - Ercole Aprile | - Relatore - |
| - Riccardo Amoroso | |
| - Martino Rosati | |
| - Benedetto Paternò Raddusa | |

Sent. n.sez. 520
UP - 30/03/2021
R.G.N. 17376/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia

nel procedimento nei confronti di
(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/09/2018 del Tribunale di Cremona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Cremona dichiarava (omissis)
(omissis) responsabile del reato di cui all'art. 570, primo comma, cod. pen., così
riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 3 della legge 8

febbraio 2006, n. 54, in relazione all'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, per avere omesso – in Cremona, dall'agosto del 2014, sino al 7 aprile 2015, con condotta perdurante – di corrispondere a (omissis) l'assegno mensile fissato in 600 euro dall'autorità giudiziaria civile per il mantenimento dei loro figli minori (omissis) e (omissis), nonché di concorrere al 50% alle spese di natura straordinaria degli stessi figli.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 570-bis cod. pen., per avere il Tribunale di Cremona, nel riqualificare il fatto contestato, erroneamente ritenuto che la fattispecie incriminatrice prevista da tale nuovo articolo non fosse applicabile al (omissis) in quanto non coniugato con la madre dei due figli minori, laddove è pacifico che vi è continuità normativa tra tale fattispecie incriminatrice e quella prevista dal citato art. 3 della legge n. 54 del 2006, che non deve, perciò, ritenersi abrogata.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

2. Questa Corte si è già occupata della questione oggetto dell'impugnazione oggi in esame ed ha affermato che il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall'art. 570-bis cod. pen., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio, dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 3 della

legge 8 febbraio 2006, n. 54 e quella prevista dal predetto art. 570-bis cod. pen. (così, tra le altre, Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, G., Rv. 274943).

Al riguardo si è convincentemente chiarito come già in passato si fosse puntualizzato che il reato di cui al menzionato art. 3 era configurabile nel caso di omesso versamento da parte del genitore dell'assegno periodico disposto dall'autorità giudiziaria civile per il mantenimento anche dei figli nati fuori dal



matrimonio: e ciò si era affermato non solo in base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, ma anche alla luce delle specifiche modifiche introdotte dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 in materia di unioni civili e di responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, che avevano imposto che le norme della legge n. 54 del 2006 dovevano ritenersi applicabili anche ai procedimenti relativi ai figli nati da genitori non coniugati (così, tra le molte, Sez. 6, n. 14731 del 22/02/2018, S., Rv. 272805).

All'adozione di tale soluzione interpretativa si è reputato non possa oggi considerarsi d'ostacolo la circostanza che il nuovo art. 570-*bis* cod. pen. indichi espressamente come soggetto attivo del reato il "coniuge", in quanto una lettura sistematica di tale disposizione induce fondatamente a ritenere che il legislatore abbia parificato quella figura a quella di qualsiasi genitore: come si evince agevolmente dai lavori preparatori della legge con cui è stata introdotta la nuova fattispecie incriminatrice, da cui si desume in maniera inequivoca quale sia stata la *voluntas legis*, essendosi espressamente asserito che la nuova norma incriminatrice sarebbe stata destinata ad assorbire – dunque, senza alcun effetto di *abolitio* parziale – le previsioni dei previgenti art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970 e art. 3 della legge n. 54 del 2006. Con la conseguenza della esistenza di una piena continuità normativa tra le disposizioni penali già dettate da tali norme, solo formalmente cancellate, e quella inserita nel codice penale con il più volte citato art. 570-*bis*.

E', dunque, giuridicamente errata e va corretta, con ogni conseguenza di legge, la decisione adottata nel caso di specie dal Tribunale di Cremona.

3. A norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia che nel nuovo giudizio si uniformerà al principio di diritto innanzi richiamato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Brescia.


Così deciso il 30/03/2021

Il Consigliere estensore

Ercole Aprile

Il Presidente

Angelo Costanzo



IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosa Grazia Musumeci